



COMUNE DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 242

della Giunta comunale

Oggetto: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI PER LA VENDITA DI CALDARROSTE (15.10 - 15.01).

Il giorno 03.10.2022 ad ore 08.52 si è riunita nella sala delle adunanze la Giunta comunale.

Presenti: sindaco **Ianeselli Franco**
 vicesindaco **Stanchina Roberto**
 assessore **Baggia Monica**
 e assessori **Facchin Ezio**
 Franzoia Mariachiara
 Panetta Salvatore

Assenti: assessore **Bozzarelli Elisabetta**
 e assessori **Maule Chiara**

e pertanto complessivamente presenti n. 6, assenti n. 2, componenti della Giunta.

Assume la presidenza il sindaco Ianeselli Franco.

Partecipa la segretaria generale Moresco Lorenza.

Accertata la presenza del numero legale, il Presidente invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

La Giunta comunale

vista la proposta riguardante l'oggetto n. 2022/266 corredata dai pareri favorevoli resi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e alla regolarità contabile rispettivamente dai soggetti responsabili del Servizio interessato e del Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n. 136, allegati alla presente deliberazione ed udita la corrispondente relazione;

premessi che:

- nel 2006 il Comune ha istituito con proprio Regolamento del commercio su area pubblica n. 5 posteggi isolati stagionali per la vendita di caldarroste, in seguito ridotti a 4, al quale seguiva in data 11 luglio 2007, un avviso pubblico per l'assegnazione di tali posteggi, prevedendo la possibilità di somministrare vin brulé accanto alla vendita di caldarroste;
- il 4 agosto 2010 entrava in vigore la Legge provinciale sul commercio 30 luglio 2010 n. 17 che, all'articolo 14, comma 3, vieta nell'ambito del commercio al dettaglio su suolo pubblico la somministrazione su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatto salvo quanto previsto dalla Legge 14 luglio 2000 n. 9;
- conseguentemente nel corso del 2015 si è provveduto alla modifica delle concessioni rilasciate in esito al bando di cui sopra al fine di adeguarle al dettato normativo;
- successivamente, per il periodo natalizio, veniva ammessa la presentazione di una SCIA di somministrazione temporanea di bevande, al fine di autorizzare in suddetti posteggi la vendita di vin brulé in contenitori chiusi per tutta la stagionalità e la somministrazione di bevande alcoliche per il periodo coincidente con i mercatini di Natale;

considerato che:

- dal 2012 sono state installate, dai concessionari di posteggi per le caldarroste, delle casette di legno che nel tempo hanno assunto caratteristiche molto simili ai pubblici esercizi, quando i posteggi isolati per la vendita di caldarroste erano nati senza prevedere l'installazione di alcuna struttura fissa che comportasse l'occupazione permanente del suolo, ma alla stregua di tutti gli altri posteggi ambulanti che prevedono lo sgombero giornaliero della merce e dell'attrezzatura;
 - le concessioni per il commercio su area pubblica, nell'ambito dei posteggi isolati di cui trattasi, sono scadute il 31 dicembre 2020 e sono state rinnovate fino al 2032, in aderenza a quanto previsto nell'Allegato n. 4 "Posteggi isolati" del Regolamento del commercio su area pubblica attualmente in vigore;
 - l'Amministrazione comunale sta valutando la legittimità dei rinnovi delle concessioni disposti fino al 2032, in applicazione della Norma provinciale di recepimento dell'articolo 181, comma 4 bis del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, alla luce delle recenti pronunce dell'A.P. del Consiglio di Stato n. 17 e 18 del 2021 e della sentenza del TAR Lazio, sez. II ter 18.01.2022 n. 539, che affermano il dovere di non applicare la Legge di rinnovo automatico delle concessioni, in quanto contrastante con il diritto eurounitario e il potere/dovere di indire gare pubbliche;
 - nel frattempo, trattandosi di rinnovo di concessioni scadute e non di proroga del precedente titolo, le nuove concessioni sono state rilasciate in aderenza al suddetto Regolamento del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione consiliare 20 novembre 2019 n. 181, riportando la sola possibilità di vendere caldarroste, con l'espressa indicazione di divieto di vendita di prodotti diversi;
 - nel 2020 è stata dichiarata l'emergenza sanitaria da Covid-19 e il modo di vivere, le abitudini dei consumatori e la stessa morfologia della città sono radicalmente mutati e, in particolare nell'ultimo biennio, la morfologia del centro storico è stata fortemente modificata dall'installazione dei plateatici allargati, che hanno consentito ai pubblici esercizi di poter lavorare nonostante le restrizioni, consolidando una forma di consumo ampiamente diffusa;
- ritenuto opportuno, alla luce delle premesse e di quanto sopra considerato:
- promuovere una ricognizione su tutti gli spazi pubblici che in passato erano stati concessi per integrare l'offerta di prodotti e servizi in determinati periodi dell'anno, anche in chiave di opportunità economica, analizzando le nuove abitudini dei consumatori, i mutamenti intervenuti nell'offerta in sede fissa, il rapporto tra i nuovi costumi e l'esigenza di salvaguardia e di ordinata destinazione del suolo pubblico in chiave collettiva;
 - mantenere il prodotto delle caldarroste nel periodo natalizio, come offerta aggiuntiva, nello spirito con cui il servizio era stato originariamente concepito, nel pieno rispetto di quanto

dispone l'Allegato n. 4 "Posteggi isolati" del Regolamento comunale del commercio su area pubblica, che consente la vendita di sole caldarroste;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1° gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 09.03.2022 n. 30;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- la Legge provinciale sul commercio 30 luglio 2010 n. 17;
- il Regolamento del commercio su area pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 20 novembre 2019 n. 181;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale ai sensi dell'art. 53 della Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e s.m., nonché della lettera h) del punto 6. del dispositivo della propria deliberazione 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del P.E.G. per il triennio 2022-2024;

constatato e proclamato, da parte del Presidente, l'esito della votazione allegato; sulla base di tali risultati la Giunta comunale

d e l i b e r a

1. di mantenere l'attuale distribuzione dei posteggi isolati stagionali destinati alla vendita di sole caldarroste, in piena aderenza a quanto disposto dal Regolamento del commercio su area pubblica, Allegato n. 4;
2. di incaricare il Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di vita di ribadire ai diretti interessati, concessionari di posteggi per le caldarroste, il divieto di vendita di altri prodotti, ai sensi del Regolamento citato;
3. di dare mandato ai Servizi di merito di proseguire in ordine agli obiettivi indicati dal Documento Unico di Programmazione, promuovendo un'analisi sulla distribuzione geografica nella città nei vari settori del comparto economico, incluse le aree di mercato, al fine di adeguare l'offerta di spazio pubblico alle nuove esigenze.

Alla presente deliberazione è unito:

- esito della votazione palese;
- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter.



COMUNE DI TRENTO

ESITO DELLA VOTAZIONE

Oggetto: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI PER LA VENDITA DI CALDARROSTE (15.10 - 15.01).

Votazione palese

Componenti presenti al momento del voto n. 6

Favorevoli: n. 6 (Ianeselli, Stanchina, Baggia, Facchin, Franzoia, Panetta)

Contrari: n. 0

Astenuti: n. 0

Trento, addì 03.10.2022

La Segretaria Generale
f.to Dott.ssa Lorenza Moresco



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta n. 266 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ TECNICO-AMMINISTRATIVA

Oggetto: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI PER LA VENDITA DI CALDARROSTE (15.10 - 15.01).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino - Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, senza osservazioni.

Servizio Sviluppo urbano, sport e sani stili di
vita

La Dirigente

dott.ssa Cristina Mariavittoria Ambrosi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 29 settembre 2022



COMUNE DI TRENTO

Proposta di Giunta. 266 / 2022

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITÀ CONTABILE

Oggetto: APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO DEL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA. POSTEGGI ISOLATI STAGIONALI PER LA VENDITA DI CALDARROSTE (15.10 - 15.01).

Vista la suddetta proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 e s.m. e dell'art. 23 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio comunale 23.11.2016 n.136, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, senza osservazioni.

Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali
La Dirigente
dott.ssa Franca Debiasi
(firmato elettronicamente)

Trento, addì 30.09.2022